



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Liquidazione spese occorse per la difesa dell'Azienda nella causa promossa dinanzi al Pretore di Taranto dall'agente DE VITA Lucio ed altri - Revoca deliberazione n. 65 del 5/3/1980 - Adozione di altro provvedimento sostitutivo.-

L'anno millenovecentottant uno il giorno 14 (quattordici)

del mese di G e n n a i o, alle ore 18.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO

3. Piero MONOPOLI

4. Anselmo NEVOLI (a.g.)

5. Giuseppe MESTO (a.g.)

6. Alberto GALLUZZO

7. _____

MEMBRI SUPPLENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto a voto).-

9. Francesco RUGGIERI (con diritto a voto).-

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con separati ricorsi, in data 10/9/1979, gli agenti: DE VITA Lucio; MERICO Loris; BLASI Cosimo; PALMISANO Giuseppe; CARICASULO Michele e DE PASQUALE Cosimo, adirono il Pretore di Taranto, in funzione di magistrato del Lavoro per ottenere il pagamento di differenze retributive, ed in particolare di £. 24.000.=(ventiquattromila) per il 1975, di £. 24.000 (ventiquattromila) per il 1976, di £. 24.000.=(ventiquattromila) per il

1977 e di £. 24.000.=(ventiquattromila) per il 1978, oltre i danni da svalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese giudiziali;

- CHE le cause furono separatamente trattate, e, poi, decise, con sei distinte sentenze, favorevoli all'Azienda;
- CHE l'avv. Cataldo Rizzo, il quale aveva rappresentato e difeso la Azienda, inviò nota specifica per il rimborso delle spese, dei diritti di procuratore maturati per ciascuna causa, e di un unico onorario, liquidato per una sola causa, maggiorato del 120%, con riferimento al disposto dell'art. 5 della normativa di applicazione della tariffa professionale forense;
- CHE, in conseguenza, questa Civica Azienda adottava la deliberazione n. 65 del 5/3/1980, con la quale si provvedeva alla richiesta liquidazione;
- CHE, inviato tale provvedimento all'Ente Municipalizzatore, questo ultimo, con nota a firma dell'Assessore alle Municipalizzate, recante la data del 2/4/1980, rilevava in ordine alla citata deliberazione:

- 1) - che la liquidazione non spettava, non essendo divenuta definitiva la sentenza;
 - 2) - che il valore di ciascuna causa non superava le £. 125.000.=(centoventicinquemila), talchè l'onorario andava ridotto;
 - 3) - che l'onorario stesso si sarebbe dovuto, a norma del citato art.5, maggiorare del 100% e non del 120%;
- CHE, riferiti tali rilievi al professionista interessato, questo, con nota dell'8/8/1980, precisava che:
- 1) - non era fondato il rilievo relativo alla non definitività della sentenza e che, comunque, la materia del dubbio era venuta a cessare, essendo state le cause, nelle more del giudizio di appello, definite bonariamente; il che determinava ugualmente, il suo diritto alla liquidazione, ai sensi della deliberazione AMAT n. 10 del 1971;
 - 2) - che il valore di ciascuna causa superava le £. 125.000.=(centoventicinquemila), atteso ch  doveva aversi considerazione della incidenza della svalutazione e degli interessi legali, per quattro anni sulla prima somma, per tre anni sulla seconda, per due anni sulla terza e per un anno sulla quarta;
 - 3) - che il calcolo dell'onorario, con la maggiorazione del 120%, con riferimento al citato art.5 sarebbe stato corretto, in quanto la norma indica la maggiorazione del 20% per ciascuna parte (sei nella specie) e, comunque, che egli aveva chiesto un onorario di gran lunga inferiore a quello dovutogli, spettandogli non già un solo compenso, anche se maggiorato, ma un onorario per ciascuna causa;
- CHE, in conseguenza, chiedeva che venisse operata una nuova liquidazione delle sue spettanze;
- CHE, nella riunione del 19/9/1980 veniva deciso, al fine di stabilire criteri certi per l'invio dei chiarimenti richiesti dall'organo municipale, di richiedere il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Taranto;
- CHE, con successiva deliberazione n. 323 del 22/10/1980, si decideva, avendo il Consiglio dell'Ordine dichiarato che unico legittimato alla richiesta di parere era l'iscritto interessato, di "conferire nuovo incarico al direttore di esercizio perchè informi l'avv. Cataldo Rizzo, legale interessato alla questione, perchè lo stesso avvocato abbia a richiedere parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Taranto";

- CHE il predetto avvocato, aderendo al detto invito, in data 7/11/1980, illustrata la situazione, avanzava richiesta di parere in relazione ai seguenti punti:

1°) - per le cause di De Vita Lucio ed altri:

a) - se, per stabilire il valore della causa è da tener presente l'ammontare della svalutazione e degli interessi per quattro anni sulla prima somma, per tre anni sulla seconda, per due anni sulla terza e per un anno sulla quarta;

b) - se, trattandosi di cause distinte (anche se uguali), conclusesi con separate sentenze, spettasse l'onorario per ciascuna causa, oppure fosse applicabile l'art. 5 della normativa per l'applicazione della tariffa professionale forense; e se, in quest'ultima ipotesi, spettasse la maggiorazione dell'unico onorario, in ragione del 120%;

2°) - in relazione alla causa Fiusco/Amat, se l'assistenza all'interrogatorio comportasse il diritto all'onorario previsto per l'assistenza ai mezzi istruttori;

- CHE il Consiglio adito per il parere, nella seduta del 22/11/1980, osservato che:

1°) - l'attività professionale prestata dall'avvocato a favore del proprio cliente va valutata in relazione all'esito finale della lite, sia per quanto attiene alla richiesta avanzata dall'attore (ed eventualmente, in via riconvenzionale, del convenuto), e sia tenuto conto dei risultati conseguiti dal cliente, anche se non patrimoniali;

2°) - nella ipotesi di trattazione separata di più controversie, ancorchè presentanti identità di questioni giuridiche, all'avvocato competono tanti distinti compensi per quante sono le cause trattate;

3°) - l'assistenza della parte in giudizio, ancorchè limitatamente all'assunzione di un mezzo di prova orale, comporta a carico della stessa lo onere di pagare il compenso al difensore", esprimeva parere;

1) - che la liquidazione dell'onorario a favore dell'avvocato nei confronti del proprio cliente va operata, non soltanto tenuto conto della domanda formulata dalle parti - nel caso di specie, sorte capitale, svalutazione ed interessi - ma anche di eventuali accrescimenti intervenuti nelle more del giudizio, nonchè dell'esito della lite per il cliente, anche se non di natura patrimoniale;

2) - che all'avvocato che abbia assistito le parti soltanto nella assunzione di un mezzo istruttorio, e, pertanto, senza prestare ulteriore attività professionale, compete ugualmente un compenso a carico del cliente";

- RITENUTO che, in ogni caso, essendosi le cause concluse, nelle more del giudizio di appello, mediante definizione bonaria, spetta all'avvocato Cataldo RIZZO la liquidazione delle prestazioni fornite nel detto giudizio, giusta la deliberazione aziendale n. 10 del 1971;

- RITENUTO che, alla stregua del parere espresso dal Consiglio dell'Ordine, ciascuna causa, avuta considerazione delle somme richieste e delle epoche alle quali i vari (pretesi) crediti si riferiscono, della incidenza della svalutazione, e degli interessi e di ogni altro elemento valutabile, superava il valore di £. 125.000.=(centoventicinquemila); e che, l'onorario vada corrisposto per ciascuna causa;

- VISTA la nota inviata dall'avv. Cataldo RIZZO, dalla quale emerge che le spese vive, per le sei cause predette, ammontano a £. 39.600.=(trentanove milaseicento), a £. 427.200.=(quattrocentoventisettemiladuecento) i diritti e £. 952.500.=(novecentocinquantaduemilacinquecento) l'onorario;

- RITENUTO doversi provvedere, previa revoca della deliberazione n. 65 del 5/3/1980 precedentemente adottata;

- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

- 1) - di revocare, come, infatti, revoca, la propria deliberazione n.65 del 5/marzo/1980;
- 2) - di liquidare in favore dell'avv. Cataldo RIZZO per le prestazioni fornite nelle sei cause in narrativa specificate, la complessiva somma di £. 1.419.300.=(unmilionequattrocentodiciannovemilatrecento), delle quali £. 39.600.=(trentanovemilaseicento) per spese, £. 427.200 (quattrocentoventisettemiladuecento) per diritti di procuratore e lire 952.500.=(novecentocinquantaduemilacinquecento) per onorari, nella misura ridotta di cui alla deliberazione aziendale n. 10/1971, mediante emissione di mandato di pagamento al suo nome e con imputazione della spesa sul Cap. 5 del bilancio di previsione dell'anno 1981.-

Il Segretario
[Firma]

Visto: *Il Presidente*

[Firma]

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 21/1/1981
 la Giunta Municipale
 Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/1/1981

Res. esec. n. IV/1

Il Funzionario Superiore
Il Direttore
[Firma]



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Liquidazione spese occorse per la difesa dell'Azienda nella causa promossa dinanzi al Pretore di Taranto dall'agente DE VITA Lucio ed altri - Revoca deliberazione n. 65 del 5/3/1980 - Adozione di altro provvedimento sostitutivo.-

L'anno millenovecentottantuno il giorno 14 (quattordici)
del mese di G e n n a i o, alle ore 18.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice
nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO 3. Piero MONOPOLI
4. Anselmo NEVOLI (a.g.) 5. Giuseppe MESTO (a.g.)
6. Alberto GALLUZZO 7. _____

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Vitantonio LEONE (con diritto a voto).- 9. Francesco RUGGIERI (con diritto a voto).-

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMESSO che con separati ricorsi, in data 10/9/1979, gli agenti: DE VITA Lucio; MERICO Loris; BLASI Cosimo; PALMISANO Giuseppe; CARICASULO Michele e DE PASQUALE Cosimo, adirano il Pretore di Taranto, in funzione di magistrato del Lavoro per ottenere il pagamento di differenze retributive, ed in particolare di £. 24.000.=(ventiquattromila) per il 1975, di £. 24.000 (ventiquattromila) per il 1976, di £. 24.000.=(ventiquattromila) per il

1977 e di £. 24.000.=(ventiquattromila) per il 1978, oltre i danni da svalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese giudiziali;

- CHE le cause furono separatamente trattate, e, poi, decise, con sei distinte sentenze, favorevoli all'Azienda;
- CHE l'avv. Cataldo Rizzo, il quale aveva rappresentato e difeso la Azienda, inviò nota specifica per il rimborso delle spese, dei diritti di procuratore maturati per ciascuna causa, e di un unico onorario, liquidato per una sola causa, maggiorato del 120%, con riferimento al disposto dell'art. 5 della normativa di applicazione della tariffa professionale forense;
- CHE, in conseguenza, questa Civica Azienda adottava la deliberazione n. 65 del 5/3/1980, con la quale si provvedeva alla richiesta liquidazione;
- CHE, inviato tale provvedimento all'Ente Municipalizzatore, questo ultimo, con nota a firma dell'Assessore alle Municipalizzate, recante la data del 2/4/1980, rilevava in ordine alla citata deliberazione:

- 1) - che la liquidazione non spettava, non essendo divenuta definitiva la sentenza;
 - 2) - che il valore di ciascuna causa non superava le £. 125.000.=(centoventicinquemila), talchè l'onorario andava ridotto;
 - 3) - che l'onorario stesso si sarebbe dovuto, a norma del citato art.5, maggiorare del 100% e non del 120%;
- CHE, riferiti tali rilievi al professionista interessato, questo, con nota dell'8/8/1980, precisava che:
- 1) - non era fondato il rilievo relativo alla non definitività della sentenza e che, comunque, la materia del dubbio era venuta a cessare, essendo state le cause, nelle more del giudizio di appello, definite bonariamente; il che determinava ugualmente, il suo diritto alla liquidazione, ai sensi della deliberazione AMAT n. 10 del 1971;
 - 2) - che il valore di ciascuna causa superava le £. 125.000.=(centoventicinquemila), atteso chè doveva aversi considerazione della incidenza della svalutazione e degli interessi legali, per quattro anni sulla prima somma, per tre anni sulla seconda, per due anni sulla terza e per un anno sulla quarta;
 - 3) - che il calcolo dell'onorario, con la maggiorazione del 120%, con riferimento al citato art.5 sarebbe stato corretto, in quanto la norma indica la maggiorazione del 20% per ciascuna parte (sei nella specie) e, comunque, che egli aveva chiesto un onorario di gran lunga inferiore a quello dovutogli, spettandogli non già un solo compenso, anche se maggiorato, ma un onorario per ciascuna causa;
- CHE, in conseguenza, chiedeva che venisse operata una nuova liquidazione delle sue spettanze;
 - CHE, nella riunione del 19/9/1980 veniva deciso, al fine di stabilire criteri certi per l'invio dei chiarimenti richiesti dall'organo municipale, di richiedere il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Taranto;
 - CHE, con successiva deliberazione n. 323 del 22/10/1980, si decideva, avendo il Consiglio dell'Ordine dichiarato che unico legittimato alla richiesta di parere era l'iscritto interessato, di "conferire nuovo incarico al direttore di esercizio perchè informi l'avv. Cataldo Rizzo, legale interessato alla questione, perchè lo stesso avvocato abbia a richiedere parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Taranto";

- CHE il predetto avvocato, aderendo al detto invito, in data 7/11/1980, illustrata la situazione, avanzava richiesta di parere in relazione ai seguenti punti:

1°) - per le cause di De Vita Lucio ed altri:

- a) - se, per stabilire il valore della causa è da tener presente l'ammontare della svalutazione e degli interessi per quattro anni sulla prima somma, per tre anni sulla seconda, per due anni sulla terza e per un anno sulla quarta;
- b) - se, trattandosi di cause distinte (anche se uguali), conclusesi con separate sentenze, spettasse l'onorario per ciascuna causa, oppure fosse applicabile l'art. 5 della normativa per l'applicazione della tariffa professionale forense; e se, in quest'ultima ipotesi, spettasse la maggiorazione dell'unico onorario, in ragione del 120%;

2°) - in relazione alla causa Fiusco/Amat, se l'assistenza all'interrogatorio comportasse il diritto all'onorario previsto per l'assistenza ai mezzi istruttori;

- CHE il Consiglio adito per il parere, nella seduta del 22/11/1980, osservato che:

1°) - l'attività professionale prestata dall'avvocato a favore del proprio cliente va valutata in relazione all'esito finale della lite, sia per quanto attiene alla richiesta avanzata dall'attore (ed eventualmente, in via riconvenzionale, del convenuto), e sia tenuto conto dei risultati conseguiti dal cliente, anche se non patrimoniali;

2°) - nella ipotesi di trattazione separata di più controversie, ancorchè presentanti identità di questioni giuridiche, all'avvocato competono tanti distinti compensi per quante sono le cause trattate;

3°) - l'assistenza della parte in giudizio, ancorchè limitatamente all'assunzione di un mezzo di prova orale, comporta a carico della stessa lo onere di pagare il compenso al difensore", esprimeva parere;

1) - che la liquidazione dell'onorario a favore dell'avvocato nei confronti del proprio cliente va operata, non soltanto tenuto conto della domanda formulata dalle parti - nel caso di specie, sorte capitale, svalutazione ed interessi - ma anche di eventuali accrescimenti intervenuti nelle more del giudizio, nonchè dell'esito della lite per il cliente, anche se non di natura patrimoniale;

2) - che all'avvocato che abbia assistito le parti soltanto nella assunzione di un mezzo istruttorio, e, pertanto, senza prestare ulteriore attività professionale, compete ugualmente un compenso a carico del cliente";

- RITENUTO che, in ogni caso, essendosi le cause concluse, nelle more del giudizio di appello, mediante definizione bonaria, spetta all'avvocato Cataldo RIZZO la liquidazione delle prestazioni fornite nel detto giudizio, giusta la deliberazione aziendale n. 10 del 1971;

- RITENUTO che, alla stregua del parere espresso dal Consiglio dell'Ordine, ciascuna causa, avuta considerazione delle somme richieste e delle epoche alle quali i vari (pretesi) crediti si riferiscono, della incidenza della svalutazione, e degli interessi e di ogni altro elemento valutabile, superava il valore di £. 125.000.=(centoventicinquemila); e che, l'onorario vada corrisposto per ciascuna causa;

- VISTA la nota inviata dall'avv. Cataldo RIZZO, dalla quale emerge che le spese vive, per le sei cause predette, ammontano a £. 39.600.=(trentanove milaseicento), a £. 427.200.=(quattrocentoventisettemiladuecento) i diritti e £. 952.500.=(novecentocinquantaduemilacinquecento) l'onorario;

- RITENUTO doversi provvedere, previa revoca della deliberazione n. 65 del 5/3/1980 precedentemente adottata;

- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

DELIBERA

- 1) - di revocare, come, infatti, revoca, la propria deliberazione n.65 del 5/marzo/1980;
- 2) - di liquidare in favore dell'avv. Cataldo RIZZO per le prestazioni fornite nelle sei cause in narrativa specificate, la complessiva somma di £. 1.419.300.=(unmilionequattrocentodiciannovemilatrecento), delle quali £. 39.600.=(trentanovemilaseicento) per spese, £. 427.200 (quattrocentoventisettemiladuecento) per diritti di procuratore e lire 952.500.=(novecentocinquantaduemilacinquecento) per onorari, nella misura ridotta di cui alla deliberazione aziendale n. 10/1971, mediante emissione di mandato di pagamento al suo nome e con imputazione della spesa sul Cap. 5 del bilancio di previsione dell'anno 1981.-

IL SEGRETARIO
ft/.FERRANTE Francesco

Visto: IL PRESIDENTE
ft/.ing.Luigi PIGNATELLI

p.c.c.: IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministrativa
(Ferrante Francesco)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Resa esecutiva il

Il Direttore

11



ALL'ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE

~~CONSIGLIO~~

COMUNE DI TARANTO

~~EX OFFICIO~~ ALLA DIREZIONE AMAT

Segreteria Generale

AMAT-TARANTO

05.FEB.1981

S E D I

N° 754/81 di PROT.

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 29.1.1981

Oggetto : Delibera AMAT n. 27 del 14.1.1981 circa: liquidazione spese
 occorse per la difesa dell'Azienda nella causa promossa dinanzi Pre-
 tore di TA dall'agente De Vita Lucio ed altri - Revoca Delib:n:65
 del 5.3.80 -Adozione di altro provvedimento sostitutivo.
 (Relatore Ass...Intelligente.....)

La G.M. , nella seduta del 29.1.1981 PRENDE ATTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Taranto li 31.1.1981

COMUNE DI TARANTO

IL PRESIDENTE DELLA G.M.



E copia conforme

Taranto li

5 FEB 1981

IL FUNZIONARIO DELEGATO
 (dr. Emilio ROMANDINI)

IL



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 21/Gennaio/1981.....

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali
Via De Cesare, 102

74100

T A R A N T O

N. di protocollo 116/81

Risposta a N.

Allegati N.

RACCOMANDATA



Trasmettiamo oggetto delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 14/Gennaio/1981:

- Del. n° 15 - Istanza di rateizzazione I.N.A.I.L. - sede provinciale di Taranto.
- Del. n° 19 - Convegno Interregionale promosso dalla CRIPEL-SICILIA per i giorni 22-23/Gennaio/1981 a Palermo - Partecipazione.
- Del. n° 20 - Agente SCORRANO Carmine - Riassunzione in servizio.
- Del. n° 21 - Contributo Dopolavoro Aziendale per la partecipazione Torneo di Calcio.
- Del. n° 22 - Svincolo cauzione definitiva ditta GIULIVO Filippo di Taranto - £.298.400.=.
- Del. n° 23 - Svincolo cauzione definitiva ditta PASSONI Antonio & C. di Bari - £.1.386.000.=.
- Del. n° 24 - Svincolo cauzione definitiva detta ditta PLENILUNIO Giovanni & F. di Campi Salentina - £.121.500.=.
- Del. n° 25 - Svincolo cauzione definitiva ditta Nicola BASILE Spa. di Taranto - £.49.150.316.=.
- Del. n° 27 - Liquidazione spese occorse per la difesa dell'Azienda nella causa promossa dinanzi al Pretore di Taranto dall'Agente DE VITA Lucio ed altri - Revoca deliberazione n. 65 del 5/3/1980 - Adozione di altro provvedimento sostitutivo.
- Del. n° 29 - Svincolo cauzione definitiva di £.3.947.000.= della ditta Francesco DE BARTOLOMEO di Taranto.
- Del. n° 31 - Presa atto delle differenze dei relativi valori capitali dovuti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - ROMA -, a seguito del pensionamento legge n° 336 del 24/5/70, degli ex agenti CAZZATO Emilio e CNORATO Francesco.
- Del. n° 32 - Integrazione delibera n.422 del 17/Dicembre/1980.-.
- Del. n° 34 - Presa atto V° stato di avanzamento dei lavori di costruzione di due capannoni prefabbricati affiancati - ditta Francesco DE BARTOLOMEO.-

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

21/Gennaio/1981



Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto

N. 114 / 81
di Prot.

ALL'ASSESSORE ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza,
n° 2 (due) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Ammini-
stratrice di questa Azienda:

- Del. n° 15 - Istanze di rateizzazione I.N.A.I.L. - sede provinciale di Taranto.
- Del. n° 19 - Convegno Interregionale promosso dalla CRIPEL-SICILIA per i giorni 22/23-Gennaio/1981 a Palermo - Partecipazione.
- Del. n° 20 - Agente SCORRANO Carmine - Riassunzione in servizio.
- Del. n° 21 - Contributo Depolavoro Aziendale per la partecipazione Torneo di Calcio.
- Del. n° 22 - Svincolo cauzione definitiva ditta GIULIVO Filippo di Taranto - £.298.400.=.
- Del. n° 23 - Svincolo cauzione definitiva ditta PASSONI Antonio & C. di Bari - £.1.386.000.=.
- Del. n° 24 - Svincolo cauzione definitiva della ditta PLENILUNIO Giovanni & F. di Campi Salentina - £.121.500.=.
- Del. n° 25 - Svincolo cauzione definitiva ditta Nicolo BASILE SpA. di Taranto - £.49.150.316.=.
- Del. n° 27 - Liquidazione spese occorse per la difesa dell'Azienda nella causa promossa dinanzi al Pretore di Taranto dall'Agente DE VITA Lucio ed altri - Revoca deliberazione n. 65 del 5/3/1980 - Adozione di altro provvedimento sostitutivo.
- Del. n° 29 - Svincolo cauzione definitiva di £.3.947.000.= della ditta Francesco DE BARTOLOMEO di Taranto.
- Del. n° 31 - Presa atto dalle differenze dei relativi valori capitali dovuti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - ROMA -, a seguito del pensionamento legge n° 336 del 24/5/70, degli ex agenti CAZZATO Emilio e GNORATO Francesco.
- Del. n° 32 - Integrazione delibera n. 422 del 17/Dicembre/1980.-.
- Del. n. 34 - Presa atto V° stato di avanzamento dei lavori di costruzione di due copannoni prefabbricati affiancati - ditta Francesco DE BARTOLOMEO.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco BERKANTE)

21 GEN 1981
(Vittorio CIPPONE)